Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 22 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10		Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Donato Alberto fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno* 1944).

Andreotti Luigi di Maurizio e fu Noceti Emilia, nato a La Spezia il 19 giugno 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 giugno* 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Calcasi Salvatore di Vito e di Russo Anna, nato a Trapani il 22 gennaio 1922, marinaio, matr. 87970. — (*Determinazione del 13 giugno* 1944).

A VIVENTI

Castracane Francesco degli Antelminelli di Guido e di Anna Maria Mei Gentilucci, nato a Castelfidardo il 27 settembre 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno* 1944).

Imperiali Carlo di M. Filippo e di Sanfelice di Bagnoli Giustina, nato a Napoli l'8 dicembre 1919, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 giugno* 1944).

Peluso Palerio fu Michele e di Mucci Caterina, nato a Sepino (Campobasso) il 28 dicembre 1918, sergente cannoniere P. S., matr. 49013. — (*Determinazione del 17 giugno* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Gargano Francesco di Paolo e di Gandolfo Caterina, nato a S. Flavia (Palermo) il 5 maggio 1897, colonnello C.R.E.M. — (*Determinazione del 5 marzo* 1944).

Frigeri Massimo di Giulio e di Maccarinelli Letizia, nato a Milano il 14 luglio 1920, guardiamarina;

Scalini Giuseppe fu Ambrogio e di Sena Ermelinda, nato a Napoli il 1° aprile 1903, capo elettricista di 1ª classe, matricola 1096;

Albertini Emilio di Antonio e di Zini Adele, nato a Firenze il 30 marzo 1907, primo capo silurista di 1ª classe, matr. 7515;

Gavazzi Goliardo di Guido e di Pacinotti Giulia, nato a Pistoia il 13 ottobre 1910, capo M. N. di 2ª classe, matr. 16709;

Lonati Angelo di Giuseppe e di Poli Letizia, nato a Piombino (Livorno) il 20 settembre 1913, 2° nocchiere, matr. 30797;

Lambiase Vincenzo fu Domenico e fu Mentola Anna, nato a Salerno il 21 gennaio 1908, 2° capo M. N., matr. 6688;

De Bellis Angelo di Michele e fu Concetta Anna, nato a Gioia del Colle (Bari) il 26 maggio 1915, 2° capo elettricista, matr. 30578;

Crotti Antonio di Carlo e fu Pavanello Emura, nato a S. Biagio di Callalta (Treviso) il 17 aprile 1916, 2° capo M. N., matr. 41673;

Carboni Demetrio di Giuseppino e di Malica Maria Giuseppa, nato a Bosa (Nuoro) il 20 gennaio 1920, sergente segnalatore, matr. 44510;

Quaderni Giovanni di Tommaso e di Bertola Angelina, nato a Venezia il 30 dicembre 1916, sergente silurista, matricola 19409;

Bray Antonio fu Rocco e di Parato Addolorata, nato a Taviano (Lecce) il 14 febbraio 1918, sergente furiere S., matricola 47298;

Bruschi Bruno di Guido e di Barbetti Giuseppina, nato a Portoferraio (Livorno) il 14 agosto 1920, sergente nocchiere, matricola 46313;

Orsatti Franco di Vincenzo e di Mastrangelo Anna, nato a Fara S. Martino (Chieti) il 15 febbraio 1921, sottocapo R. T., matr. 57431;

Fimmanò Eugenio di Luigi e di Pollano Eugenia, nato a Reggio Calabria il 14 novembre 1922, M. N., matr. 95080;

Francione Michele di Gennaro e di Brancaccio Giulia, nato a Boscotrecase (Napoli) il 12 febbraio 1921, nocchiere, matr. 38339;

Travaglia Ferruccio di Antonio e di Gaio Giovanna, nato a Fiume il 7 ottobre 1921, silurista, matr. 57353;

La Nave Giovanni di Francesco e di Ranieri Girolama, nato a Bari il 24 settembre 1921, elettricista, matr. 33463;

Mangano Sante di Biagio e di Sorrenti Giuseppa, nato a Messina il 20 marzo 1922, M. N., matr. 83554;

Mascialino Francesco di Guglielmo e di Cadoria Agnese, nato a Brescia il 21 gennaio 1921, M. N., matr. 144713;

Lerda Giovanni di Giuseppe e di Laurenti Margherita, nato a Villar Perosa (Torino) il 26 giugno 1922, silurista, matricola 98572;

Salvagno Silvio di Giovanni e di Antoniolo Adele, nato a Bolzano il 22 dicembre 1922, sergente furiere, matr. 56146.

D'Andrea Antonio fu Giuseppe e di D'Innocenzo Domenica, nato a Caporciano (Aquila) il 10 febbraio 1921, sergente nocchiere, matr. 52634;

Arnoldo Domenico di Pietro e di Casagrande Maria, nato a Bolzano di Belluno il 10 maggio 1923, sottocapo M. N., matricola 58972;

Itri Antonio di Giovanni e fu Gatto Maria, nato a Reggio Calabria il 16 giugno 1919, sottocapo M. N., matr. 73007;

Lentinello Corrado di Salvatore e di Bellistri Vincenza, nato a Pachino (Siracusa) il 14 settembre 1915, sottocapo cannoniere P. M., matr. 5488;

Bruno Andrea di Pasquale e di Sapona Maria, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) l'8 febbraio 1923, sottocapo elettricista, matr. 61361;

Boschi Federico di Emilio e di Zuccherini Caterina, nato a Petrignano del Lago (Perugia) il 12 aprile 1921, sergente elettricista, matr. 48418. — (*Determinazione del 10 giugno* 1944).

Cardinali Ugo di Nello e di Faleni Adelina, nato a Genova il 23 novembre 1916, sottotenente G. N. (D. M.);

Pini Renato di Angelo e di Balbi Cosima, nato a Castelnuovo Scrivia (Torino) il 4 maggio 1920, aspirante guardiamarina;

Lucchesi Ledo fu Ferruccio e di Desperati Assunta, nato ad Alvares il 9 settembre 1914, capo silurista di 3ª classe, matricola 20894;

Barone Giuseppe fu Carlo e di Canfora Maria, nato a Napoli il 10 gennaio 1919, sergente segnalatore, matr. 49592;

Foti Luigi di Giuseppe e di Gerceitano Rosaria, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 12 settembre 1920, sergente R. T., matr. 44004;

Benigni Guelo di Giuseppe e di Ferrettini Concetta, nato a Baschi (Terni) il 16 maggio 1920, sergente M. N., matr. 49132;

Donati Angelo di Vittorio e di Biaschi Giorgina, nato a La Spezia il 16 dicembre 1922, sottocapo R. T., matr. 52334;

Di Marco Pasquale di Daniele e di D'Onofrio Filomena, nato a Castelforte (Littoria) il 12 febbraio 1921, sottonocchiere, matr. 52561;

Coppola Adolfo fu Vincenzo e fu Di Laura Giovanna, nato a Napoli il 21 gennaio 1923, sottocapo M. N., matr. 58990;

Altieri Angelo di Vito e di Galante Felicia, nato a Murro Lucano (Potenza) il 3 aprile 1923, sottocapo M. N., matr. 61102;

Napolitano Vincenzo di Aniello e di Lanza Carmela, nato a Nisida (Napoli) l'11 novembre 1921, sottocapo M. N., matricola 62329;

Damiano Sabino di Aniello e di Murro Anna, nato a Barra (Napoli) il 27 gennaio 1924, sottocapo M. N., matr. 67829;

Chiricozzi Alfredo di Vincenzo e di Cuzzoli Giuseppina, nato a Ronciglione (Viterbo) il 18 maggio 1923, sottocapo elettricista, matr. 58912;

Bertoli Carlo di Giovanni e di De Tommasi Clorinda, nato a Morca (Vercelli) il 7 marzo 1921, sottocapo elettricista, matricola 62495;

Pinto Virgilio di Enrico e di Pesiccia Adele, nato a Lecce il 5 marzo 1922, sottocapo silurista, matr. 59752;

Urti Vittorio fu Valentino e di Zuccon Rosa, nato a Medolino (Pola) il 21 maggio 1921, cannoniere O., matr. 48409;

Cazzaniga Umberto di Enrico e di Galimberti Sofia, nato a Monza il 21 ottobre 1921, silurista, matr. 53266;

Boncini Giuseppe fu Biagio e di Cecchi Natalina, nato a Saronago (Milano) il 30 maggio 1921, silurista, matr. 62768;

Francescano Mario fu Damiano e di Fera Cecilia, nato ad Amantea (Cosenza) il 13 agosto 1920, elettricista, matr. 8378;

Castagna Antonio di Antonio e di Console Grazia, nato a Catania il 6 novembre 1922, M. N., matr. 84010,

Lauritani Silvano di Giovanni e di Testaguzza Loreta, nato ad Alassio (Savona) il 20 dicembre 1920, sottonocchiere, matricola 31481;

Ferrini Giuseppe di Filippo e di Bombagi Titina, nato a La Maddalena (Sassari) il 10 settembre 1917, marinaio, matricola 50406;

Parra Aldo di Ugo e di Bagnoli Caterina, nato a Pontedera (Pisa) l'8 luglio 1923, silurista, matr. 66121;

Ghersini Giovanni di Giovanni e di Busdon Maria, nato a Pisino (Pola) il 15 ottobre 1919, cannoniere P. M., matr. 80971. — (*Determinazione del 12 giugno* 1944).

Laino Augusto fu Roberto e di Natollo Florinda, nato a Napoli il 28 agosto 1915, 2° capo meccanico, matr. 30234. — (*Determinazione del 13 giugno* 1944).

Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Tori Alfredo di Armando e di Corsini Alda, nato a Livorno il 15 dicembre 1919, guardiamarina (ora sottotenente di vascello);

Borgesa Giovanni fu Delfino e di Bai Maria, nato a Borgone (Torino) il 17 marzo 1895, tenente del C.R.E.M.;

Violini Pietro di Giovanni e di Astolfia Palmira, nato ad Ancona il 23 dicembre 1921, sottonocchiere, matr. 57970;

Giusti Gino di Secondo e di Stefanelli Giovanna, nato a Carrara il 5 ottobre 1921, marinaio ecogoniometrista, matricola 43639;

Paolella Armando di Salvatore e di Iorio Sante, nato a Nola (Napoli) il 23 giugno 1925, elettricista ecogoniometrista, matr. 67635. — (*Determinazione del 14 giugno* 1944).

Sacrestani Carlo fu Giacomo e fu Irolla Luisa, nato a Sorrento l'8 dicembre 1899, tenente colonnello medico;

Bormioli Marcello fu Giovanni e di Trocello Costanza, nato a Roma il 9 giugno 1906, maggiore medico;

Drago Serina, capo gruppo infermiere della C. R. I. — (*Determinazione del 15 giugno* 1944).

Visone Armando fu Luigi e di Amendola Giovanna, nato a S. Anastasia (Napoli) il 7 ottobre 1886, capitano del C.R.E.M. — (*Determinazione del 16 giugno* 1944).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 231.

(184)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione della decorazione al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Pratalli Silvano da Buti (Pisa), marinaio. — (*Determinazione del 15 aprile* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Orsaria Aldo di Attilio e di Tempesta Elisa, nato a Venezia il 21 giugno 1911, sottotenente di vascello;

Grande Giuseppe fu Emanuele e di Allione Felicita, nato a Villafranca Sabauda (Torino) il 4 marzo 1911, capo R.T.E. di 3ª classe, matr. 19846;

Manconi Pietro fu Geremia e di Tidone Mariangela, nato a Ossi (Sassari) il 5 agosto 1917, 2ª capo torp., matr. 37445;

Mezzio Luigi di Paolo e di Motta Vincenza, nato a Sortino (Siracusa) l'11 agosto 1923, sotto capo segn. I.E., matr. 60306;

Catenacci Spartaco di Giacomo e di D'Andrea Virginia, nato a Civitavecchia (Roma) il 17 agosto 1914, serg. torp., matr. 84317;

Brunelli Giuseppe di Virgilio e di Vaglio Angela, nato a Toscolano (Brescia) il 5 marzo 1923, torp., matr. 14352;

Fiorini Luigi di Giuseppe e di Vicoli Augusta, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 22 maggio 1923, torp., matricola 138466;

Bello Giovanni di Giovanni e di Todesco Luisa, nato a Solagna di Vicenza il 30 maggio 1923, torp. matr. 71936;

Brignoni Domenico di Giovanni e di Bottaglioli Genoveffa, nato a Gambara (Brescia) il 23 marzo 1923, torp., matr. 139618;

Corsini Giuseppe di Angelo Basilio e di Solvini Gelmiera, nato a Rivoltella (Brescia) il 13 marzo 1923, torp., matr. 59604;

Rossi Pietro di Giacomo e di Margaroli Gelmiera, nato a Comignago (Novara) il 14 gennaio 1923, torp., matr. 146376;

Marangon Primo di Ottavio e di Mazzi Luigia, nato a Venezia il 16 febbraio 1923, torp., matr. 116862;

Borello Edoardo di Luigi e di Massuata Serafina, nato a Genova il 22 febbraio 1923, torp., matr. 108652;

Sorrentino Giuseppe di Vincenzo e di Sciani Luigia, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 9 febbraio 1923, torp., matricola 136853. — (*Determinazione del 20 aprile* 1944).

De Francesco Rosario di Antonio e fu Grasso Maria, nato a Giarre (Catania) il 24 agosto 1915, tenente di porto;

Cavallari Oreste di Egisto e di Fusaro Virginia, nato a Molfetta (Bari) il 20 febbraio 1916, tenente di porto. — (*Determinazione del 25 aprile* 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Catalano Gonzaga di Cirella Gaetano fu Arturo e di Ferand Marta, nato a Napoli il 21 gennaio 1893, capitano di vascello (ora ammiraglio di Divisione);

Salvatori Bruno fu Ettore e di Vannucci Quintilia, nato a Serravezza (Lucca) il 6 aprile 1904, capitano di fregata. — (*Determinazione del 7 maggio* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Ruta Francesco di Alfonso e di De Marinis Maria, nato ad Anversa (Napoli) il 3 marzo 1899, capitano di vascello;
Bevilacqua Michele di Giuseppe e fu Zingales Rosa, nato a Palermo il 14 novembre 1894, tenente di vascello;
Petronio Pietro fu Giovanni e di Chicco Maddalena, nato a Muggia il 7 marzo 1896, sotto tenente del C.R.E.M.;
Fabiani Michele di Giovanni e di Pignatelli Anna, nato a Taranto il 24 agosto 1915, 2° capo sil., matr. 3810;
Muollo Giuseppe di Cataldo e di Esposito Anastasia, nato a Sorrento (Napoli) il 20 novembre 1920, nocch., matr. 6009. — (*Determinazione del 7 maggio 1944*).

Sansonetti Vito di Luigi e di Clarini Adele, nato a Roma l'11 marzo 1916, tenente di vascello;
Cosulich Guido Carlo di Giuseppe e di Dolenz Irene, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 6 novembre 1917, sottotenente di vascello (1ª concessione);
Cosulich Guido Carlo di Giuseppe e di Dolenz Irene, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 6 novembre 1917, sottotenente di vascello (2ª concessione);
Rossi Renato di Gustavo e di Tassinari Ersilia, nato a Renazzo (Ferrara) il 10 agosto 1919, serg. sil., matr. 46147;
Pulcri Roberto di Riguccio e di Persanti Amalia, nato a Cagliari il 17 settembre 1913, capo M.N. di 3ª classe, matr. 28925;
Villa Alfonso di Francesco e fu De Stefani Teodosia, nato a Palermo il 14 ottobre 1915, 2ª capo R.T., matr. 27434;
Licciardello Concetto di Santo e di Sapienza Angela, nato a Viagrande (Catania) il 5 aprile 1917, 2° nocch., matr. 40656;
D'Addante Leonardo fu Lazzaro e di Voltro Raffaela, nato a Ischitella (Foggia) il 7 gennaio 1918, 2° nocch., matr. 39502;
Sacchelli Sergio di Leone e di Poli Iole, nato a Pietrasanta (Lucca) il 16 luglio 1908, serg. nocch., matr. 68474;
Pastorelli Alviero fu Nazzareno e di Salvatori Giulia, nato ad Assisi (Perugia) il 10 agosto 1920, serg. M.N., matr. 44854;
Del Buono Mario di Antonio e di Peria Filomena, nato a Portoferraio il 4 novembre 1920, serg. R.T., matr. 48230;
Vaccarello Vincenzo di Michele e di Salomone Antonina, nato a Rogone (Ragusa) il 20 maggio 1920, serg. M.N., matricola 46856;
Bertini Bertino di Canzio e di Rossi Edita, nato a Rosignaco Marittimo (Livorno) il 3 luglio 1915, sottocapo sil., matricola 89822;
Loffredo Primo di Salvatore e di Sciano Fenicia, nato a Porto Santo Stefano (Grosseto) il 2 febbraio 1918, sottocapo M.N., matr. 49952;
Dorio Ettore di Andrea e di Giorgio Lucia, nato a Orveto (Treviso) il 9 dicembre 1922, sottocapo R.T., matr. 45799;
Raineri Giuseppe fu Leopoldo e fu Zornich Caterina, nato a Trieste il 19 marzo 1918, sottocapo sil., matr. 42200;
Piersimoni Elio di Antonio e di Mossacesi Amalia, nato ad Ancona il 19 gennaio 1922, sottonocch., matr. 57858,
Romanti Enrico di Oprinio Romano e di Forlini Maria, nato a S. Corvo (Savona) il 23 aprile 1921, sottocapo M. N., matricola 54403;
Camisassa Cristoforo di Pietro e di Osella Caterina, nato a Caramagna (Cuneo) il 3 luglio 1915, sottocapo cann. arm., matr. 7453;
Toxiri Salvatore di Vittorio e di Mulzo Maddalena, nato a Tortolì (Nuoro) il 14 aprile 1919, sottocapo cann. P. M., matricola 75544;
Pagano Ciro di Ciro e di Davialde Rosa, nato ad Avellino il 1° gennaio 1917, segn., matr. 52183. — (*Determinazione del 10 maggio 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 300.

(179)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 62.

Provvedimenti in materia di finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;
Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2440;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1504;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 685;
Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 35;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro, e con l'Alto Commissario per l'alimentazione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo sono autorizzati altresì ad applicare imposte di consumo sul pollame, conigli e cacciagione.

I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte su indicate, secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali ».

Art. 2.

Alla tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'art. 95 del testo unico 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituita la seguente per tutti indistintamente i comuni del territorio nazionale:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
BEVANDE (v. art. 96)		
Vini comuni	hl.	200
Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore o eguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive.		
Vini fini	hl.	400
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -) i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, la cui gradazione alcoolica sia non superiore ai ventuno gradi.		
Vini in bottiglia	una	[illegible]
Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.		
Vini spumanti in bottiglia	una	15
CARNI (v. art. 97)		
1) Bestie a capo:		
buoi e manzi	4 % del valore	
vacche e tori	» »	»
vitelli sopra l'anno	» »	»
vitelli sotto l'anno	» »	»
cavalli, muli e asini	» »	»
maiali:		
sino al peso di kg. 30	» »	»
oltre il peso di kg. 30	» »	»
pecore, capre, castrati e montoni	» »	»
agnelli e capretti	» »	»
2) Bestie a peso vivo:		
a) vitelli	» »	»
b) altri bovini	» »	»
c) suini	» »	»
d) ovini	» »	»
e) equini	» »	»
3) Carne macellata fresca:		
a) di vitello	» »	»
b) di altri bovini	» »	»
c) suina	» »	»
d) ovina	» »	»
e) equina	» »	»
4) Carni di qualsiasi specie, salate insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne	» »	»

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco	2,50 % del valore	
Pollame, conigli e cacciagione (nei soli comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ed in quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo):		
a) a peso vivo	7 % del valore	
b) a peso morto	» »	»
ALTRI COMMESTIBILI		
Pesci, crostacei e molluschi:		
1) freschi:		
a) di qualità fine	3 % del valore	
b) di qualità comune	1,50 % del valore	
2) conservati:		
1) tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombro all'olio; pesce comune conservato o preparato (ivi compresi crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3 % del valore	
2) anguille e acquadelle ammarinate; aringhe sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati	2,50 % del valore	
3) baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati	1,50 % del valore	
Cioccolato:		
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25	6 % del valore	
b) altro	10 % »	»
Cacao in polvere destinato al consumo	6 % »	»
Surrogati di cacao e di cioccolato	3 % »	»
Formaggi e latticini	» »	»
Burro e suoi surrogati	» »	»
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	» »	»
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	10 % »	»
Gelati	8 % »	»
COMBUSTIBILI		
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	mc.	0,05
Energia elettrica per illuminazione	kwo.	0,045
MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE	8 % del valore	
Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile: per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano		0,05
GENERI DIVERSI		
Mobili di qualunque materia:		
di qualità fine	10 % del valore	
di qualità comune	5 % »	»
Profumerie	25 % »	»
Saponi fini	15 % »	»
Pellicerie confezionate o [illegible]:		
di qualità fine	20 % »	»
di qualità comune	7 % »	»

Art. 3.

Gli ultimi due comma dell'art. 96 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti:

« Per vini spumanti in bottiglia s'intendono lo « champagne » e tutti i vini spumanti « tipo champagne » contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo « Champenoise » e chiuse con tappo assicurato con filo.

S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa ».

Art. 4.

L'imposta di consumo sul pollame, conigli e cacciagione, sul pesce fresco, sul burro e suoi surrogati si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 (nn. 2 e 3), 33, 34, 35, 36 e 40 (secondo e terzo comma) del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Per la riscossione dell'imposta sul cacao e suoi surrogati si applicano le disposizioni dell'art. 44 del testo unico.

L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del detto testo unico è limitato al trasporto del pollame, conigli e cacciagione in quantità superiore a kg. 10; del burro e dei suoi surrogati in quantità superiore a kg. 3.

L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento non ricorre per il trasporto del pesce fresco.

Art. 5.

E' tollerata l'introduzione nel territorio del comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri comuni o dall'estero portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli e cacciagione	kg. 5
cacao e surrogati del cacao	» 1/2
burro e suoi surrogati	» 1
pesce fresco, crostacei e molluschi . . .	» 3

Art. 6.

Con l'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 2 cessano di avere vigore ogni aumento, addizionale o contribuzione a favore di qualsiasi ente.

Art. 7.

L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo unico, lettere *B*) e *C*) della legge 23 giugno 1939, n. 901, dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituito dal seguente:

« I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure massime sotto indicate:

1. Diritti di statistica: L. 0,50 per ciascuna bolletta.

2. Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 6 per ogni ora e per ogni impiegato od agente.

3. Diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà della amministrazione, per ciascun collo L. 1 al giorno per ogni 100 kg. o frazione;

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora L. 5; per le ore successive L. 3 per ogni ora o frazione di ora.

L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio.

Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 % sull'importo dei diritti di statistica ».

Art. 8.

L'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95.

L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità o il pregio di esse.

Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, dalla Sezione provinciale dell'alimentazione per i generi alimentari e dalla Camera di commercio per gli altri generi.

La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di comuni secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ».

Art. 9.

Per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche è consentita l'esenzione dalla imposta di consumo.

Per ottenere l'esenzione i proprietari interessati devono presentare la denunzia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità. Per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, il contributo è dovuto dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Le predette disposizioni non danno luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

Per gli appalti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, tanto ad aggio quanto a canone fisso, sul maggiore provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa, è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 %.

Dalla data di applicazione della nuova tariffa cessano di avere vigore l'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2440, e l'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504.

Qualora peraltro la misura dell'aggio stabilita nel primo comma risulti in eccesso rispetto al maggiore onere derivante all'appaltatore dall'applicazione dei miglioramenti economici di carattere obbligatorio al personale, ovvero risulti insufficiente a coprire tale maggiore onere, il comune e l'appaltatore possono determinare d'accordo la diversa misura dell'aggio.

In caso di disaccordo fra le parti l'aggio è determinato col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone il consorzio è tenuto a versare, salvo conguaglio, per il detto maggior provento, in aggiunta alle rate del canone dovuto al comune a seguito della revisione disposta dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, una quota provvisoria pari al doppio dell'ammontare di dette rate.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti devono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite per gruppi di comuni le date, entro il 31 dicembre 1946, con le quali cesseranno gli appalti prorogati ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1941, n. 685.

Art. 12.

L'art. 5 della legge 11 luglio 1941, n. 685, è sostituito dal seguente:

« Ai fini di cui al precedente articolo è costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una commissione composta:

a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°;

d) di un esperto scelto nella categoria degli appaltatori designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

e) di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

f) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

g) di un ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario della commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

Ai componenti della commissione sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Al segretario sarà corrisposto un premio di operosità ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Le spese inerenti al funzionamento della commissione fanno carico al capitolo 25 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi ».

Art. 13.

In quei comuni gravemente danneggiati da azioni belliche od evacuati per ordine dell'autorità che saranno indicati con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze e nei quali la gestione delle imposte di consumo è condotta in appalto, l'appaltatore può chiedere la temporanea sospensione del contratto.

Sulla richiesta dell'appaltatore provvede il comune con apposita deliberazione da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura. Con l'approvazione sarà altresì indicata la data dalla quale ha effetto la sospensione.

Durante il periodo della sospensione l'appaltatore è tenuto, a meno che il comune non lo dispensi, a proseguire la gestione col rimborso delle spese e la corresponsione di un aggio da determinarsi di accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Art. 14.

Le delegazioni rilasciate sulle imposte di consumo ai sensi dell'art. 94 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, saranno soddisfatte dagli appaltatori, nei confronti dei quali viene consentita la sospensione del contratto giusta il precedente art. 13, fino alla concorrenza delle riscossioni per dette imposte al netto delle spese di gestione e dell'aggio. In tal caso il comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri tributi esigibili mediante ruoli nominativi dati in carico all'esattore delle imposte dirette, con la procedura speciale privilegiata prevista dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

Art. 15.

L'art. 104 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *d*) del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.

E' fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato *A* (parte prima) alla legge del bollo approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; è presunto in ogni altro caso.

Quando il fitto reale risulti inferiore ai prezzi locativi correnti, è in facoltà del comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari.

Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti o cooperative che godono il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo è normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50 % sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo, quale costo dell'abitazione, salvochè il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali.

Per le abitazioni i cui fitti sono bloccati ai sensi delle leggi in vigore e per quelle previste nel quarto comma, il comune, nello stabilire la tariffa dell'imposta, può fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato a norma dei comma precedenti fino all'importo di esso, in relazione alla data cui risale il fitto bloccato e ad ogni altra circostanza.

Il comune può altresì fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato in conformità dei comma precedenti per il caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. I coefficienti della maggiorazione, che non può superare la metà del detto imponibile, sono graduati in ragione del rapporto fra il numero dei vani e quello dei conviventi.

In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali ».

Art. 16.

L'art. 110 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'art. 111, l'imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101 ».

Art. 17.

L'art. 111 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.

La istituzione dell'imposta di famiglia esclude l'applicazione di quelle sui domestici e sui pianoforti ».

Art. 18.

Nel primo comma dell'art. 118 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, alle parole: « per ciascuna delle ultime quattro classi » sono sostituite le altre « per ciascuna delle classi ».

Art. 19.

L'art. 119 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Art. 20.

L'imposta sugli animali caprini prevista dall'art. 127 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abolita.

Art. 21.

La tariffa della imposta sui cani, stabilita dall'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 35, è modificata come segue:

L. 400 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
L. 100 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
L. 30 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Art. 22.

La lettera *c*) dell'art. 131 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

« *c*) cani tenuti a scopo di commercio ».

Art. 23.

La lettera *a*) dell'art. 133 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

« *a*) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge ».

Art. 24.

La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche, stabilita dall'art. 141 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	Prima categoria	Seconda categoria
Classe A	450	360
» B	360	300
» C	300	240
» D	240	210
» E	210	180
» F	180	150
» G	150	120
» H	120	90
» I	90	60

Art. 25.

La misura massima dell'imposta sulle vetture private, stabilita dall'art. 144 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	Vetture a 4 ruote con 2 cavalli	Vetture a 4 ruote con 1 cavallo	Vetture a 2 ruote
Classe A	900	600	450
» B	750	540	390
» C	600	450	360
» D	450	360	300
» E	360	300	240
» F	300	240	180
» G	240	180	150
» H	180	150	120
» I	150	120	90

Art. 26.

L'art. 151 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è sostituito dal seguente:

« La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . . . . . . L. 50
per una seconda domestica . . . . » 300
per una terza domestica . . . . » 500

per ogni domestica in più oltre la terza, l'imposta è progressivamente maggiorata di altre lire duecento.

L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

b) per un domestico . . . . L. 300
per un secondo domestico . . . . » 500
per un terzo domestico . . . . . » 800

per ogni domestico in più oltre il terzo, l'imposta è progressivamente maggiorata di altre lire duecento ».

Art. 27.

La misura massima dell'imposta stabilita con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è modificata come segue:

pianoforti . . . . L. 100
bigliardi . . . . » 500
bigliardi che si trovino in circoli di divertimento od in pubblici locali » 1000

Per i bigliardini di dimensioni non superiori a m. 2 di lunghezza e m. 1 di larghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50 %.

Art. 28.

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile

Per i redditi di categoria *B* esenti dalla imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, fino a che resterà in vigore l'imposta istituita con l'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, modificato dal terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, l'imposta sulle industrie è applicata al reddito assoggettato alla suddetta imposta speciale.

Art. 29.

L'art. 166 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di patente è annuale: essa è applicata per categorie di contribuenti secondo la tabella seguente:

1ª categoria . . . . L. 250
2ª categoria . . . . » 200
3ª categoria . . . . » 150
4ª categoria . . . . » 100
5ª categoria . . . . » 60 ».

Art. 30.

L'imposta di soggiorno e di cura si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 31.

L'art. 189 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del valore locativo delle sale medesime ».

Art. 32.

La misura massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale stabilita dall'art. 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a centimetri 20 . . L. 2
di diametro di centimetri 20 ed oltre . . » 4

b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a centimetri 20 . . » 1
di diametro di centimetri 20 ed oltre . . » 2

Art. 33.

Le tasse per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo di pertinenza del comune e della provincia si applicano in misura quadrupla di quella stabilita dall'art. 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 34.

La tassa sulle insegne si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 35.

L'art. 208 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Art. 36.

L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli

a trazione animale, è assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle provincie, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Categoria dei veicoli	Contributo annuale per veicolo	
Carri od altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)	fino a quintali cinque per ruota	L. 50
	da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota .	» 100
	oltre quindici quintali per ruota	» 200
Vetture.	a due posti, compreso quello del conducente. . . .	» 50
	a più di due posti, compreso quello del conducente.	» 100

Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*) del presente testo unico, la tassa è ridotta del 50 % ».

Art. 37.

I comuni e le provincie, con la autorizzazione degli organi tutori, possono applicare le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati in eccedenza al blocco, fino al terzo limite previsto dall'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20.

La disposizione del comma precedente si applica per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra; per lo stesso periodo è sospesa l'applicazione dell'art. 17 di detto Regio decreto-legge.

Art. 38.

L'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale.

La commissione è formata di 33 membri nei comuni appartenenti alla classe *A*, di 21 in quelli appartenenti alle classi *B* e *C*, di 15 in quelli appartenenti alle classi *D* e *E* e di 7 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'art. 11.

Nei comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della commissione è nominato dal prefetto tra le persone appartenenti alle categorie rappresentanti le varie attività economiche della provincia. Gli altri membri della commissione nei detti comuni e tutti i membri nei comuni delle altre quattro classi, sono nominati dalla giunta municipale.

La commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il presidente ed uno o più vice presidenti.

I membri della commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a consigliere comunale.

Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati ».

Art. 39.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente decreto, relative alle imposte di consumo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 40.

Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

Art. 41.

Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi non compresi nella tariffa di cui all'articolo 2 del presente decreto e che non formino oggetto di monopolio dello Stato e non siano gravati da imposta erariale di fabbricazione o di consumo.

In casi particolari i comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, su generi di larga produzione locale, esclusi quelli manifatturieri ed industriali nonchè quelli che formino oggetto di monopolio dello Stato o siano gravati da imposta erariale di fabbricazione o di consumo. Tale diritto non si applica per i generi destinati all'estero.

Sulla domanda del comune, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al comma precedente.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione delle imposte di consumo fino al 30 giugno 1945 il valore è determinato da parte degli organi indicati nell'art. 8 sulla media dei prezzi del trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'anno 1945 l'imposta sul bestiame di cui all'articolo 122 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sarà anche essa applicata tenendo presente il valore medio corrente per ciascuna specie di bestiame durante il trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43.

Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI — GULLO — GRONCHI — BERGAMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 39. — PETIA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 63.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania).

N. 63. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 16 aprile 1942, integrato da postilla 30 dicembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Seui (Nuoro), Aidomaggiore (Cagliari), Guspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Farci Giovanni fu Fedele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro);

il sig. Ziulu Gavino fu Andrea è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari);

il sig. Bechere Pietro fu Francesco Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari);

il sig. Badas Severino fu Efisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari);

il sig. Piga Domenico fu Giovanni Efisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Milis (Cagliari);

il sig. Loru Giuseppe fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnesa (Cagliari);

il sig. Mastino sac. Antioco fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro);

il sig. Pinna Maurizio fu Serafino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari);

il sig. Firinu Giuseppe fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);

il sig. Sassu Francesco fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari);

il sig. Carta Antonio Giovanni fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennariolo (Nuoro);

il sig. Murenu Giuseppe fu Aurelio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari);

il sig. Usai Giovanni Antonio fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari);

il sig. Pala Mundanu Antonio Giuseppe fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

il sig. Locci Antioco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari);

il sig. Salis don Giuseppe fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Masullas (Cagliari);

il sig. Todde Saverio fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari);

il sig. Dore avv. Nino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari);

il sig. Cadeddu Antonio di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari);

il sig. Coraddu Antonio fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senorbì (Cagliari);

il sig. Melis Paolino di Battista è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro);

il sig. Corona Benedetto fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari);

il sig. Pirastu Antonio fu Raimondo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usellus (Cagliari);

il sig. Rellini Lorenzo fu Guido è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro);

il sig. Oggiano Giovanni fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro);

il sig. Millelire Adolfo fu Ciriaco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Cagliari);

il sig. Cardia nob. don Attilio fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari);

il sig. Prasciolu Giuseppe fu Emanuele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);

il sig. Mura Francesco fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro);

il sig. Peralta Pietrino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari);

il sig. Biccheddu Costantino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari);

il sig. Contu Massa Pietro fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari);

il sig. Demuru Virgilio fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari);

il sig. Seda Francesco fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(347)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 289, che attribuisce al Sottosegretario di Stato per il tesoro la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1944, concernente la rinnovazione e il collocamento dei predetti buoni;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti ed il collocamento dei buoni stessi per l'ammontare di quelli non rinnovati, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono quelle di cui al decreto Ministeriale 18 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 21 novembre 1944, con la seguente variante: nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del Sottosegretario di Stato per il tesoro Manes è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Scoca ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(390)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Accertamento delle disponibilità di prodotti serici e disciplina della distribuzione dei prodotti stessi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, seta tratta greggia o tinta (semplice, addoppiata, ritorta), filati provenienti da bozzoli doppi (greggio, riannaspato, trama) e cascami di seta e roccadino (chappe e bourrettè) deve denunciare agli Uffici provinciali dell'industria e del commercio competenti per i territori, i quantitativi dei prodotti suddetti, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione del rispettivo proprietario e del luogo in cui tali prodotti sono depositati.

La predetta denuncia dovrà essere compilata in conformità dell'allegato modulo *A* e dovrà essere spedita all'ufficio competente, in duplice copia, con lettera raccomandata, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dalla denuncia sono esenti i quantitativi dei prodotti suindicati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già passati in lavorazione e cioè applicati su macchina per eseguire i manufatti serici.

Art. 2.

Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio trasmetteranno una copia delle denuncie stesse al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 3.

Chiunque intenda cedere o impiegare per uso industriale i prodotti, di cui all'art. 1, deve chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 4.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro: GRONCHI

MODULO DI DENUNCIA (A)

Il sottoscritto . . . . dichiara, agli effetti dell'art. 1 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data . . . . di detenere alle ore zero del giorno . . . . le seguenti quantità di seta:

	Quantità in peso netto kg.	Nome del proprietario	Luogo di giacenza
1. — Seta tratta greggia semplice	....	....	....
2. — Seta tratta greggia addoppiata o ritorta	....	....	....
3. — Seta tinta	....	....	....
4. — Filati di seta provenienti da bozzoli doppi	....	....	....
5. — Cascami di seta e roccadino (chappe e bourrette) .	....	....	....
Totale	....		

Data . . . .

IL DICHIARANTE

. . . .

(396)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Matera;

Decreta:

L'avv. Michele Bianco, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera, in sostituzione del dott. Domenico Gallitelli.

Roma, addì 12 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(373)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 19 settembre 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina dell'ing. Adelchi Mariani a commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila, in sostituzione del dottore Manlio Santilli, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'ing. Adelchi Mariani è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Aquila, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(382)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1945.

Nomina del commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 752, che ha istituito l'Ente finanziario dei Consorzi agrari, modificata con la legge 23 febbraio 1933, n. 170, e con il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 565;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1939, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente medesimo;

Ritenuto che il prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti, nominato commissario dell'Ente di cui sopra con decreto interministeriale 19 febbraio 1944, non ha accettato l'incarico;

Decreta:

L'on. avv. Rosario Pasqualino Vassallo è nominato commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari, per provvedere alla temporanea gestione dell'Ente medesimo, fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, addì 15 marzo 1945

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

(389)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 14 marzo 1945, n. 41.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto il bando del 24 luglio 1940;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, n. 146;
Visto il bando del 9 giugno 1943;
Visto il bando n. 211 del 25 agosto 1943;
Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944;
Visto il bando n. 22 del 4 marzo 1944;
Visto il bando n. 25 del 23 maggio 1944;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il bando n. 31 dell'8 novembre 1944;
Visti gli articoli 2 e 5 del bando n. 33 del 20 novembre 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra della Sicilia;
La Sezione autonoma del Tribunale militare di guerra della Sicilia con sede a Catania;
Il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna;
La Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna con sede in Sassari, assumono rispettivamente la denominazione di:
Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Palermo;
Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania;
Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano;
Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Sassari.

Art. 2.

La competenza ed il funzionamento dei Tribunali e delle Sezioni di cui all'art. 1 sono regolati dalle norme vigenti per i Tribunali militari territoriali di guerra.

Art. 3.

Per le Sezioni di Catania e di Sassari come sopra precisate rimangono applicabili, quanto alla composizione del tribunale e dell'ufficio del pubblico ministero, le norme contenute nei bandi n. 24 e del 23 maggio 1944, n. 28 del 30 giugno 1944, e n. 31 dell'8 novembre 1944.

Art. 4.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo ed il Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari, di cui all'art. 1, sono anche competenti per la esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale militare di Palermo e dal Tribunale militare di Cagliari rispettivamente prima della costituzione del Tribunale militare di guerra della Sicilia e del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

Art. 5.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo e la Sezione autonoma di Catania sono costituiti presso il Comando territoriale di Palermo.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari e la Sezione autonoma di Sassari sono costituiti presso il Comando della divisione « Calabria ».

Art. 6.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze, che riprenderà a funzionare in data da stabilirsi con determinazione del Capo di Stato Maggiore Generale, è costituito presso il Comando territoriale di Firenze ed ha giurisdizione sul territorio delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 7.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze che, alla data da indicarsi come detto all'articolo precedente, siano in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma saranno rimessi a quel Tribunale, rimanendo validi tutti gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti, per i quali alla data predetta sarà stata già pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa la richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 8.

A decorrere dal 20 marzo 1945, il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria è soppresso.

Sotto la stessa data è costituita, presso il Comando territoriale di Napoli la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli con sede in Catanzaro.

La predetta Sezione di Catanzaro ha la competenza ed il funzionamento stabiliti dalle norme vigenti per i Tribunali militari territoriali di guerra ed esercita la sua giurisdizione sul territorio già sottoposto al Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria.

Art. 9.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso, alla data del 20 marzo 1945, presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria è devoluta alla Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli con sede in Catanzaro.

Art. 10.

Gli ufficiali che, alla data del 20 marzo 1945, prestano servizio presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria con funzioni di giudice, di pubblico ministero, di giudice istruttore o di cancelliere continuano ad esercitare le medesime funzioni presso la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 11.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tuttavia, per quanto dispongono gli articoli 6 e 7, esso entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo nelle provincie, indicate nell'art. 6, con ordinanza delle Autorità Alleate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 14 marzo 1945

MESSE

(397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli fruttivendoli », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 12 marzo 1945, si prorogano al 30 giugno 1945 i poteri conferiti al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli fruttivendoli », con sede in Roma.

(384)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 marzo 1945 - N. 57

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	120 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 10 marzo 1945 - N. 58

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	118,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 12 marzo 1945 - N. 59

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	98,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Media dei titoli del 13 marzo 1945 - N. 60

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	114,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88 —

Media dei titoli del 14 marzo 1945 - N. 61

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,90

Media dei titoli del 15 marzo 1945 - N. 62

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,85
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Sarnelli fu Giovanni, nato a Giugliano il 23 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(378)

Il dott. D'Ambrosio Tommaso fu Domenico, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 aprile 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Regia università di Bari nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(334)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a otto posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1923, n. 185;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941, col quale venne, fra l'altro, indetto un concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette;

Visti gli atti dell'apposita Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1943, registro 21 Finanze, foglio 212;

Vista la lettera del Ministero di grazia e giustizia - Direzione della *Gazzetta Ufficiale* - n. 0206-3-2 del 28 agosto u. s., con la quale è stato restituito il suddetto decreto a firma Acerbo non essendone consentita la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre pubblicare il suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 24 luglio 1943.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette, salva l'applicazione delle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo:

1. Verchiani Decio con punti 96,65, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte Piacenza, coniugato, 2 figli;
2. Castelli Angelo con punti 94,19, servizio militare, in servizio straordinario Anagrafe tribunale Palermo, coniugato, 4 figli;
3. Brusoni Vito con punti 62,74, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte La Spezia, celibe;
4. Pagliaro Sante con punti 60,36, invalido guerra, croce guerra, in servizio straordinario Ufficio erariale Chieti, coniugato, 3 figli;
5. Di Stefano Vito con punti 57, invalido guerra, coniugato, 2 figli;
6. Bernabei Alfredo con punti 55, combattente, coniugato;
7. Melchior Mario con punti 53,50, invalido guerra, celibe, nato 18 agosto 1918;
8. Cantarutti Gelindo con punti 53,50, invalido guerra, celibe, nato 23 settembre 1918;
9. Santangelo Michele con punti 53,08, combattente, in servizio straordinario Uffici finanziari Maddaloni, coniugato, 6 figli;
10. Vacca Pasqualino con punti 53, mutilato guerra, coniugato, 2 figli;
11. Fontana Simone con punti 51,94, servizio militare, orfano guerra, in servizio straordinario Ufficio tecnico trazzere di Sicilia, celibe;
12. Niro Pasquale con punti 50,50, combattente, ferito guerra, coniugato, 1 figlio;
13. Previti Santo con punti 50, invalido guerra, coniugato, 4 figli;
14. Simeone Domenico con punti 50, invalido guerra, celibe;
15. Cocco Giuseppe con punti 50, combattente, coniugato, 2 figli;
16. Bonazzi Paolino con punti 49,94, servizio militare, in servizio straordinario Intendenza di Bologna, coniugato, 1 figlio;
17. Saracco Angelo con punti 48,28, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio erariale Asti, coniugato, 1 figlio;
18. Venditti Lidano con punti 48, combattente, orfano guerra, coniugato, 1 figlio;
19. Canceilara Antonio con punti 48, combattente, celibe;
20. Serbatoio Salvatore con punti 47,50, combattente, orfano guerra, celibe;
21. Pergolani Amedeo con punti 47,32, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio catasto Perugia, coniugato, 2 figli;
22. Baldi Giuseppe con punti 47,12, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte Genova, celibe;
23. Savitteri Carmelo con punti 47, servizio militare, coniugato, 1 figlio;
24. Griso Mario con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 22 febbraio 1916;
25. Volta Pietro con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 15 gennaio 1917;
26. De Nicola Umberto con punti 11,62, figlio impiegato Stato, in servizio straordinario Intendenza Lecce, coniugato;
27. Loverre Aldo con punti 9,82, figlio impiegato Stato, in servizio straordinario Ufficio imposte fabbricazione Trieste, celibe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

(372)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.